

Bonus sociale rifiuti

Le principali problematiche applicative

8 aprile 2026 - 11.00

Relatore: Simone Pellegrin

1. Impostazione dei controlli (software)

In merito alle verifiche da effettuarsi avete dei suggerimenti su come procedere per ottimizzare i controlli?

- ▶ Il controllo delle DSU non può che essere fatto inizialmente in modo massivo tramite il software gestionale che controllerà:
 - ▶ la presenza di almeno un codice fiscale indicato in DSU tra le utenze TARI,
 - ▶ l'eventuale presenza di più utenze ad esso intestate,
 - ▶ situazioni di variazioni tra l'annualità di competenza 2025 e di riconoscimento 2026,
 - ▶ eventuali morosità pregresse, etc.
- ▶ Solo a seguito dell'esito di tale controllo massivo si potrà valutare di intervenire puntualmente sulle DSU che presentano anomalie.

2. Impostazione dei controlli (veridicità ISEE)

*Vanno effettuate anche verifiche su veridicità ISEE, nucleo anagrafico, ecc.?
Se troviamo un'incongruenza per esempio sul nucleo occorre segnalarlo?*

- ▶ ARERA non prevede segnalazioni in tal senso che sicuramente appesantirebbero l'attività degli uffici. Inoltre non è detto che gli uffici possano conoscere la situazione del nucleo ISEE dal momento che lo stesso non corrisponde al nucleo anagrafico (es. coniugi non conviventi, persone a carico non conviventi...)
- ▶ Se emergessero elementi che gli uffici si sentano di segnalare all'Agenzia delle Entrate/INPS/Guardia di Finanza, potranno sicuramente procedere nell'ambito della cooperazione interistituzionale; tuttavia il mancato riconoscimento del bonus per motivi connessi all'infedeltà delle dichiarazioni non è prerogativa comunale per cui suggeriamo di non intervenire in tal senso.

3. Dubbi sulle DSU (indirizzo difforme)

Se l'indirizzo indicato nella DSU è diverso da quello soggetto al pagamento TARI, il bonus è erogabile o diamo riscontro negativo?

- ▶ Delibera 355, art. 6.2: *“il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti dovrà applicare l’agevolazione all’unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAtè”*.
- ▶ Sugeriamo di compiere le opportune verifiche dal momento che i casi di mancata coincidenza dell’indirizzo possono essere molteplici. Solo nel caso in cui la difformità dell’indirizzo faccia emergere situazioni di morosità (omessa dichiarazione) sugeriamo di non applicare il bonus, viceversa potrà essere erogato per l’indirizzo di cui il beneficiario risulta intestatario TARI.

4. Dubbi sulle DSU (utenza non residente)

Tra le FAQ di ARERA relative al bonus TARI, in premessa viene riportata questa frase: “l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente)”. Cosa significa «non residente»?

- ▶ Un soggetto beneficiario potrebbe non essere residente nel Comune di Roma, ma dichiarare in DSU un indirizzo in quel Comune, ipotesi non così improbabile; quello stesso soggetto potrebbe poi essere titolare a Roma di un'utenza TARI domestica senza essere residente nella Capitale.
- ▶ L'utenza potrebbe essere in effetti la sua abituale dimora (il soggetto potrebbe aver scelto di mantenere la residenza anagrafica nel Comune di nascita, ad esempio Palermo) oppure – più inverosimile – l'utenza potrebbe essere a disposizione, perché il soggetto in effetti vive a Milano, dove ha la residenza, ed ha una seconda casa a disposizione a Roma (ad esempio ereditata dalla madre defunta e non locata).
- ▶ In tal caso, se il soggetto non dichiara nella DSU un indirizzo a Milano, suo Comune di residenza, ma a Roma (piuttosto singolare e meritevole di attività di controllo da parte dell'ufficio), la DSU arriva a Roma che se trova un'utenza domestica a lui intestata deve riconoscere il bonus.

5. Morosità (non costituisce requisito)

Per chi è moroso il bonus va portato obbligatoriamente in detrazione e siamo comunque obbligati a concederlo nonostante il debito nei confronti del Comune?

I requisiti di ammissione al bonus previsti dall'articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:

- ▶ *l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;*
 - ▶ *l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);*
 - ▶ *il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU il bonus.*
- ▶ Inizialmente anche la regolarità dei pagamenti sembrava essere un requisito fondamentale: successivamente con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif ARERA ha chiarito che *“anche l'utente moroso è agevolabile; tuttavia, in questo caso, l'agevolazione può essere trattenuta dal GTRU territorialmente competente a compensazione della morosità come disposto dal comma 10.6 del TUBR”*.

6. Morosità (debiti pregressi)

Se il comune ha emesso avvisi di liquidazione per annualità, ad oggi prescritte ma allora nei termini, che ad oggi risultano ancora insolute, bisogna considerarle?

- ▶ In tal caso, se il Comune opta per una compensazione dei debiti pregressi, quegli avvisi ancora insoluti potranno essere oggetto di compensazione.

Il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni).

7. Morosità (soggetti morosi)

In riferimento all'erogazione del Bonus TARI, potrebbe darci qualche delucidazione sui soggetti da considerare morosi:

- 1. Tutti i soggetti sollecitati/accertati e che ad oggi non sono in regola;**
- 2. Tutti i soggetti che non hanno pagato almeno una rata del 2025 o annualità precedenti;**
- 3. Entrambe le categorie di cui sopra.**

► ARERA nella Delibera 355/2025 specifica: "*Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento*".

► A nostro avviso è pertanto sufficiente il mancato pagamento di una rata entro le prescritte scadenze per essere considerati "irregolari", quindi entrambe le categorie di cui sopra.

8. Morosità (annualità da considerare)

La compensazione può essere usata solo per l'anno 2025 o eventualmente anche per gli anni pregressi?

Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni).

- ▶ La morosità compensabile è fino al 2025: un utente è moroso il giorno dopo la scadenza di pagamento dell'avviso di pagamento ordinario (o di una rata se ha chiesto la rateizzazione dell'ordinario).

9. Morosità (scelte del Comune)

In caso di contribuente moroso, il nostro Ente ha valutato di effettuare la compensazione solo con l'annualità 2025, oggetto del bonus, è corretto?

- ▶ Come vedremo oltre il Comune dovrà disciplinare mediante Regolamento TARI le modalità di eventuale compensazione, introducendo eventuali limiti (ad es. solo annualità 2025).
- ▶ Resta inteso che il beneficiario del bonus dovrà comunque ricevere l'intero importo spettante, anche qualora il debito esistente sull'annualità 2025 non fosse capiente: in tal caso la restante parte dovrà essere riconosciuta nell'ordinario 2026 (piuttosto problematico).

10.1. Solleciti (necessari ed opportuni?)

Noi saremmo già pronti per l'elaborazione degli avvisi di pagamento in acconto, tuttavia avremmo necessità di inviare tempestivamente i solleciti per i contribuenti morosi.

- ▶ La sussistenza di morosità arretrate TARI non impedisce il riconoscimento del bonus agli aventi diritto all'interno dell'avviso di pagamento dell'anno 2026.
- ▶ ARERA infatti nella Delibera del 23 dicembre 2025, n. 584/2025/R/Rif ha chiarito che anche l'utente moroso è agevolabile; in questo caso, l'agevolazione può essere trattenuta dal Comune a compensazione della morosità anziché essere riconosciuta automaticamente negli avvisi di pagamento 2026.
- ▶ Il Comune potrebbe valutare di riconoscere il bonus a tutti gli aventi diritto direttamente nell'avviso di pagamento dell'annualità in corso: a nostro parere la eventuale scelta del Comune di optare per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti spettante sui crediti vantati dal Comune con riferimento a precedenti annualità in merito alle quali emergano irregolarità nei pagamenti, anziché provvedere a riconoscere il bonus sull'avviso ordinario dovrà essere adeguatamente ponderata in quanto:

10.2. Solleciti (necessari ed opportuni?) - *segue*

- ▶ 1. comporta la necessità di emettere tempestivamente solleciti di pagamento (strumento peraltro non normato dalla Legge ma istituito da una deliberazione da ARERA, il TUBR) concedendo ai soggetti morosi di provvedere alla regolarizzazione dei pagamenti pregressi;
- ▶ 2. in mancanza di regolarizzazione, trascorsi 40 giorni dalla data di emissione dei solleciti, il Comune potrà decidere di non riconoscere il bonus all'interno dell'avviso ordinario, ma applicando la riduzione direttamente ai crediti ancora in essere nei confronti dell'avente diritto; nel caso in cui invece il contribuente regolarizzi la propria posizione, il Comune non potrà che riconoscere il bonus nell'avviso 2026 (ma per poterlo fare dovrà comunque elaborare i solleciti, notificarli, attendere l'eventuale versamento, intervenire sulla posizione del contribuente per inserire l'importo del bonus);
- ▶ 3. l'intenzione di procedere in tal senso da parte dell'ente non può che essere adottata dal Consiglio Comunale e dovrebbe trovare spazio all'interno del Regolamento.

10.3. Solleciti (necessari ed opportuni?) - segue

- ▶ La Legge 147/2013 all'articolo 1 comma 682 dispone: "*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: [...] 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*".
- ▶ Il riconoscimento del bonus direttamente nell'avviso 2026 consentirebbe di evitare i passaggi di cui sopra, ferma restando la facoltà dell'ente di procedere con l'emissione di eventuali solleciti o avvisi di accertamento riferiti alle annualità per cui residuino debiti da parte dei contribuenti, su cui non verrebbe comunque applicato il bonus.
- ▶ Qualora invece la scelta dell'ente sia quella di negare il riconoscimento del bonus ai soggetti che presentano morosità occorrerà elaborare il sollecito che dovrà poi essere necessariamente calcolato mediante gestionale rifiuti ed inviato a tutti i contribuenti che presentino tali requisiti.

11.1. Solleciti (tempistiche)

Abbiamo sentito l'assistenza del nostro programma software dei tributi: stanno elaborando un sistema per incrociare i dati presenti a programma con l'elenco scaricato da SGate ma pare che non sarà pronto prima di aprile. Con un controllo casuale abbiamo già rilevato situazioni anomale [...]. Almeno per questa prima applicazione ipotizzavamo di non compensare il bonus con debiti pregressi: il fatto di doverlo comunicare all'interessato e dover far passare 40 giorni per dargli eventualmente il tempo di saldare il debito rallenterebbe troppo le tempistiche già piuttosto stringate (noi dobbiamo anche fare i conti con ADER che ci gestisce la bollettazione e riscossione della TARI).

11.2. Solleciti (tempistiche) - *segue*

- ▶ La regola base vuole che il bonus lo riconosciate sulla TARI ordinaria 2026. Se invece non siete d'accordo e a chi è moroso preferite riconoscerlo sui debiti arretrati dovrete produrre solleciti, modificare il Regolamento, etc.
- ▶ Qualora, decorsi 40 giorni, il contribuente non dovesse regolarizzare le posizioni pregresse, dovrete riconoscere il bonus sulle morosità relative agli anni precedenti.
- ▶ Qualora invece il contribuente regolarizzasse il pregresso allora avrebbe diritto a vedersi riconoscere il bonus sull'ordinario 2026 (che con buona probabilità sarà già stato emesso).
- ▶ Il contribuente moroso non ha alcun vantaggio – in termini di bonus – a regolarizzarsi sul pregresso in quanto il bonus lo percepisce comunque, non potete negarglielo.

12. Solleciti (notifiche)

Abbiamo spedito i solleciti con raccomandata rr. e scadenza pagamento 40 giorni dalla data dell'invio, se il contribuente risulta sconosciuto all'indirizzo possiamo comunque trattenere il bonus?

- ▶ Optando per la compensazione su annualità precedenti valgono gli articoli 10.6 e 10.7 della Deliberazione 355: *“10.6. [...] tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente.*
- ▶ *10.7 La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo”.*
- ▶ A nostro avviso la mancata notifica non autorizza a trattenere il bonus a compensazione degli insoluti ma dovrà essere riconosciuto sulla TARI ordinaria. Questo perché sebbene ARERA non abbia specificato che la notifica si debba perfezionare è piuttosto evidente che l'invarianza dell'esito di tale procedura ammetterebbe anche compensazioni in casi di eccessiva leggerezza dell'ente nella notifica della comunicazione (es. invii ad indirizzi non aggiornati).

13. Solleciti (notifiche - 2)

Il sollecito, per essere valido, può essere notificato via raccomandata (busta bianca o verde?) e mediante notifica tramite messo comunale?

- ▶ ARERA parla soltanto di PEC e raccomandata r.r. ma si ritiene comunque corretto procedere con ogni altra modalità volta a portare a conoscenza del soggetto moroso beneficiario i suoi debiti.

14. Solleciti (scadenza versamenti)

Il termine massimo di pagamento indicato nel sollecito è 40 giorni?

- ▶ ARERA introduce del tutto arbitrariamente questo strumento che la Legge non prevede: sebbene l'Autorità non sia nuova a "legiferare", in questo caso la principale perplessità consiste nella legittimità di un semplice sollecito a fronte del rilievo di importi non pagati che dovrebbero invece essere accertati, applicando le sanzioni che la Legge impone di applicare e su cui i Comuni non detengono facoltà di sorta.
- ▶ Volendo seguire il dettato di ARERA comunque il termine concesso è di 40 giorni per provvedere alla regolarizzazione (pena il riconoscimento del bonus a sgravio del mancato pagamento...).

15. Solleciti (addebito delle spese)

Nel sollecito rispediamo l'avviso moroso del 2025, ma interessi moratori, sanzioni e spese postali sono da addebitare?

- ▶ Ad avviso di chi scrive dovrebbero essere irrogate sanzioni ed interessi ma ciò è in contrasto con la disciplina del sollecito di pagamento prevista da ARERA

Le spese postali sono a carico dell'utente?

- ▶ Riteniamo che la risposta non possa che essere positiva, considerando quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del Decreto 14/04/2023 - Min. Economia e Finanze, il quale ammette tale possibilità per gli atti impositivi, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito

Come le deve versare?

- ▶ La modalità prevista per sanare i debiti pregressi potrà essere definita dal Comune con proprio Regolamento TARI; le pratiche più diffuse sono quelle del PagoPA e del modello F24

Se rimangono a carico dell'ente si possono inserire nel prossimo PEF?

- ▶ Sì e ciò vale per le spese di notifica che il contribuente non versi anche per schemi d'atto, accertamenti, etc. per cui invitiamo a tenere traccia delle spese di notifica effettivamente versate dai contribuenti morosi e di quelle non versate (che rappresentano un costo TARI a tutti gli effetti e come tale inseribile nel PEF)

16. Solleciti (mancato versamento)

Se, a seguito di sollecito, non riceviamo il pagamento del dovuto e nessun riscontro dall'utente possiamo procedere autonomamente alla compensazione?

- ▶ Solo a seguito di mancato pagamento si potrà procedere alla compensazione con i debiti pregressi; se invece il contribuente sana il debito, il bonus dovrà essere riconosciuto necessariamente contestualmente all'avviso di pagamento ordinario per l'anno 2026.

17. Solleciti (esito negativo)

Per velocizzare il procedimento, nel testo del sollecito possiamo inserire la richiesta di invio, all'ufficio tributi, della ricevuta di avvenuto pagamento?

- ▶ Potete specificarlo ma l'eventuale mancata comunicazione non sarà elemento incidente sul riconoscimento del bonus.

Inoltre, possiamo comunicare che, in caso di mancato pagamento, si procederà a non riconoscere lo sconto sulla TARI 2026, e l'importo del bonus sarà compensato con il credito TARI 2025?

- ▶ In caso di mancata regolarizzazione entro la scadenza indicata l'agevolazione dovrà essere compensata sulla base di quanto disciplinato dall'ente nel proprio regolamento.

18.1 Regolamento (compensazione morosità)

Chiediamo come gestire la compensazione bonus/debiti: si pensava di fissare un tetto (es: 100 euro) al di sopra del quale riconoscere la compensazione. Per debiti inferiori il bonus verrà riconosciuto sulla bolletta di quest'anno. Preferibilmente il bonus si vorrebbe compensare con debiti relativi all'anno 2025, anche perché quelli per anni precedenti sono già stati oggetto di solleciti e cartelle o magari inseriti in rateizzazioni.

Si vorrebbe, quindi, mandare una comunicazione generica a mezzo raccomandata con la quale si avvisa il contribuente che ha un debito TARI superiore a 100 euro, che deve contattare AdER dato che noi non abbiamo esatta contezza dell'ammontare, e se non lo salda in toto entro 40 giorni provvederemo a compensare una parte del debito (che sarà a nostra scelta) con il bonus TARI spettante pari a € XX,XX.

18.2. Regolamento (compensazione morosità) - segue

Non si riesce da AdER ad estrarre un file riportante l'estratto conto completo del contribuente e, anche se controllassimo una per una le singole posizioni, i pagamenti e il debito non si aggiornano in tempo reale, ci vogliono anche diversi giorni prima di trovare la posizione aggiornata.

- ▶ Le modalità di compensazione in caso di morosità sono disciplinabili nel Regolamento: eventuali limiti di importo, ordine delle priorità sulle annualità compensabili, ecc.
- ▶ Invitiamo a riflettere sulla complessità delle regolamentazioni che vorrete introdurre perché le criticità si moltiplicano (es. importo superiore al tetto che stabilite ma di cui solo in parte è capiente la morosità 2025 e quindi una parte sarebbe da riconoscere su altra annualità pregressa che però per Regolamento avete stabilito di non voler compensare, rischiando di giungere poi in estrema sintesi alla soluzione iniziale, ossia il riconoscimento sull'anno di competenza).

19. Regolamento (tempistiche ed elezioni)

Si chiede di conoscere la vostra opinione in merito all'eventuale necessità di modificare il regolamento o se sia sufficiente un atto di giunta (o altro), in quanto essendo il prossimo Consiglio Comunale l'ultimo prima delle elezioni, non sappiamo se attendere o procedere con la modifica.

- ▶ Oltre a quanto visto prima in merito all'opportunità di intervenire mediante modifica regolamentare, resta da valutare se sia opportuno che l'amministrazione uscente si esprima in merito alla facoltà concessa da ARERA, dal momento che pare che l'approvazione delle tariffe TARI potrebbe rientrare già tra le competenze dell'Amministrazione neo-eletta.

20. Regolamento (agevolazioni comunali)

Il regolamento TARI prevede l'esclusione dal pagamento del tributo per le abitazioni e le relative pertinenze occupate da persone assistite dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche, le quali devono essere attestate dal settore servizi sociali. Tale tipo di agevolazione trova copertura finanziaria mediante fondi di bilancio. Nell'elenco delle DSU sono presenti tutti i soggetti che hanno già usufruito della suddetta agevolazione.

Il bonus nazionale è indipendente dal bonus locale erogato dal Comune. I GRTU possono applicare misure di maggior favore ai propri utenti come stabilito dagli enti locali e come disposto dalla normativa, come, ad esempio, aumentare il valore dello sconto o ampliare la platea dei beneficiari; il costo relativo alle misure di maggior favore rispetto al bonus nazionale non potrà essere portato in perequazione poiché tali condizioni migliorative non possono in nessun caso essere finanziate dalla componente tariffaria UR3. I GTRU, anche qualora nell'anno 2025 abbiano applicato degli sconti ad una parte degli utenti in condizione di disagio economico, dovranno quantificare ed erogare il bonus sociale nazionale relativo all'anno 2025 quantificato sull'importo della TARI 2025 prima dell'applicazione di qualsiasi agevolazione di natura soggettiva eventualmente già corrisposte per il medesimo anno.

Se nell'annualità 2026 non viene emesso alcun documento a carico dei beneficiari, in quanto gli stessi godono nuovamente dell'esenzione totale, non potrà essere riconosciuto alcun bonus.

21. Determinazione importo (TEFA)

L'agevolazione del 25% deve essere calcolata sull'importo della bolletta TARI 2025 comprensivo quindi di componenti perequative e TEFA oppure sull'importo al netto della TEFA? Leggendo la delibera ARERA io seguirei la seconda opzione.

Nel TUBR la riduzione del 25% va calcolata sulla TARI/tariffa corrispettiva dovuta nell'anno di competenza, al lordo delle componenti perequative, ma al netto dell'IVA (se dovuta) e di eventuali altri tributi o corrispettivi per attività esterne e conguagli di annualità precedenti. Il TEFA (tributo provinciale) è un tributo distinto dalla TARI/tariffa corrispettiva, che non deve essere decurtato dall'agevolazione: quindi, operativamente, lo sconto si applica sulla sola quota TARI/tariffa corrispettiva dovuta al netto del TEFA.

22. Determinazione importo (competenza)

È tutto riconducibile alla situazione dell'anno 2025?

- ▶ Credo qui si faccia riferimento alla posizione TARI su cui determinare l'importo del bonus: ad esempio nel caso in cui si passi da un nucleo di 4 occupanti nel 2025 (dovuto TARI 400 €) ad un nucleo da 2 occupanti nel 2026 (dovuto 200 €), come debba essere determinato l'ammontare dell'agevolazione.
- ▶ In tutti i casi il 25% si calcola sul dovuto 2025, come se si trattasse di una "restituzione" a prescindere dall'importo dovuto per l'anno in cui il bonus viene riconosciuto. Nel 2026 l'agevolazione pari al 25% dell'ammontare 2025 (100 €) coprirà il 50% del dovuto, ma non è un problema che dobbiamo porci, in quanto agendo in compensazione/restituzione è ininfluenza l'impatto effettivo sul 2026 (che non potrà mai essere il 25% del dovuto per via dell'oscillazione naturale delle tariffe negli anni).

23.1. Casi (scissione nucleo in corso d'anno)

Utenza tassa rifiuti, via Roma 3, intestata a Rossi Carlo-padre, nucleo familiare anagrafico fino al 18/11/2025 di Rossi Carlo, così composto: Bianchi Rosa-madre, Rossi Luigi-figlio, Sandiego Carmen-nuora. DSU presentata da Rossi Luigi in data 26/04/2025, indirizzo indicato: via Roma 3, c.f. componenti indicati in DSU Sandiego Carmen. In data 18/11/2025 Rossi Luigi si trasferisce con Sandiego Carmen ed apre un'utenza TARI a suo nome, in via Calabria 6. Nel 2026 il bonus sociale rifiuti va applicato/detratto sull'utenza TARI di via Calabria 6 a Rossi Luigi proporzionata al periodo intercorrente dal 18/11/25 al 31/12/25?

Questo caso di scissione del nucleo non viene mai indicato nei documenti ufficiali di ARERA e corrisponde ad una delle maggiori problematiche applicative al momento note. Sicuramente il bonus va riconosciuto per il periodo 18/11/2025-31/12/2025.

Tuttavia nel nucleo DSU Rossi Carlo-padre e Bianchi Rosa non compaiono, pertanto l'utenza di Carlo non è agevolabile: *il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAt.*

23.2. Casi (scissione nucleo in corso d'anno) - segue

- ▶ Vista la complessità della determinazione in questo caso si potrà anche fare molto più semplicemente riferimento alla risposta di ARERA che segue:

Se un'utenza cessa nel corso dell'anno, ad esempio il 31/10/2025, il bonus deve essere calcolato sull'importo dovuto per il periodo 1/1/2025-31/10/2025 (data di cessazione, come comunicato dall'utente) e non sull'intero anno (365 giorni). Si tratta di casi residuali e si verificano quando il GTRU sa con certezza che il nucleo ISEE si è trasferito, ma resta nel suo territorio di competenza (magari vive da parenti/amici e non ha attivato una nuova utenza).

- ▶ In questo caso avviene il contrario: l'utenza apre in corso d'anno e prima viveva da parenti, quindi secondo le indicazioni dell'Autorità il bonus va riconosciuto solo nel periodo in cui Luigi-figlio è intestatario (un mese e mezzo). Soluzione semplice, forse meno equa, ma non contestabile dal contribuente.

24. Casi (cessazione 2025)

Se un soggetto ha dei debiti ma non è prevista l'emissione di una bolletta nel 2026 dato che ha cessato l'utenza a fine 2025 è possibile comunque effettuare le compensazioni sul pregresso oppure no?

- ▶ I casi sono molteplici ed occorrerebbe capire la motivazione della cessazione dell'utenza nell'anno 2025: decesso dell'intestatario, trasferimento del nucleo in altro Comune, trasferimento dell'intestatario presso altra utenza, scissione del nucleo familiare con la creazione di due differenti utenze nello stesso territorio comunale...
- ▶ Alcuni casi sono stati trattati, altri no e si rinvia alla lettura dei chiarimenti pubblicati da ARERA sul proprio sito al seguente indirizzo: <https://www.arera.it/comunicati-operatore/dettaglio/chiarimenti-applicativi-per-lerogazione-del-bonus-rifiuti-2>

25.1 Casi (omissioni e schemi d'atto)

Dai controlli effettuati è emerso che alcuni utenti, per i quali abbiamo ricevuto una DSU, in realtà non hanno mai ricevuto bollette perché non sono nel ruolo TARI (forse per una mancata dichiarazione di inizio occupazione). Per questi casi, provvederemo ad inviare le bollette pregresse, ma sono comunque destinatari del bonus?

- ▶ Nei casi in cui emerga la mancanza di dichiarazione a cura del soggetto beneficiario è opportuno valutare l'attivazione di procedure di controllo che possano eventualmente condurre all'accertamento delle posizioni di omessa dichiarazione TARI.
- ▶ Non avendo avuto utenza attiva nell'anno 2025 tali soggetti non sono al momento beneficiari di alcun bonus sociale.

25.2. Casi (omissioni e schemi d'atto) - segue

- ▶ L'ente dovrà attivarsi prima con la notifica di uno schema d'atto, esperire il contraddittorio preventivo e solo al termine emettere l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione. In tali situazioni non è quindi corretto procedere all'emissione delle bollette pregresse; dal momento che tali pratiche non potranno essere esperite in tempi così contenuti è opportuno provvedere nel frattempo a comunicare l'inapplicabilità del bonus per assenza di posizione TARI intestata al beneficiario del bonus.
- ▶ Sarà poi cura di SGAtè (ed eventualmente di una ulteriore disciplina ARERA) individuare possibili sviluppi; il Comune nel frattempo dovrà procedere alla verifica di cui sopra, al fine - prioritariamente - di attrarre a tassazione soggetti passivi irregolari (la correttezza in merito all'erogazione del bonus passa in secondo piano).

26. Casi (compagno non convivente)

Beneficiaria del bonus è una donna non coniugata e non intestataria di TARI con residenza e stato di famiglia con il padre che ha posizione TARI intestata in via Genova; nella DSU è presente un altro codice fiscale, ossia quello del compagno intestatario di TARI in via Torino. Spetta il bonus?

- ▶ In questo caso la DSU parrebbe essere unica, vista la domanda. La donna è beneficiaria ma non ha utenza attiva; l'uomo è beneficiario e ha utenza TARI attiva: il bonus spetta una volta e nel caso specifico all'uomo.

27. Casi (beneficiario non residente)

Intestataria DSU non residente nel ns Comune che ha indicato come indirizzo il ns Comune e come componente del nucleo il padre che invece è residente ed intestatario TARI ma se lei non è residente e se il nucleo indicato è sbagliato, direi che il padre non può beneficiare del bonus.

- ▶ Se il codice fiscale del padre è presente nella DSU e la DSU è arrivata al Vostro Comune e la contribuente non ha posizioni TARI, il bonus dovrà essere riconosciuto all'utenza intestata al padre, in quanto quel nucleo ISEE risulta agevolabile. Non spetta ai Comuni effettuare il controllo di veridicità dei codici fiscali inseriti nella DSU anche perché rispetto al nucleo anagrafico, quello ISEE può avere piccole eccezioni che non saremmo in grado di governare.
- ▶ Ricordiamo sempre che il riconoscimento del bonus non incide sulle risorse comunali (se il bonus non viene erogato, verrà riversata a CSEA una quota di UR3 più elevata) né si riflette come costo sugli altri utenti.

28. Casi (beneficiario genitore deceduto)

Come comportarsi in caso di beneficiari da DSU per i quali l'intestatario TARI dell'immobile di residenza è un genitore deceduto?

- ▶ Non è stato chiarito da quando il genitore è deceduto, né se il codice fiscale del genitore è stato indicato nella DSU, né se nel frattempo sia intervenuta una voltura della posizione TARI. Questi sono tutti elementi necessari al fine di comprendere, anche alla luce dei casi già analizzati, come procedere nell'erogazione del bonus.

29. Casi (differenza DSU/nucleo anagrafico)

Come comportarsi in caso di beneficiari da DSU che non hanno dichiarato soggetti residenti con loro o viceversa che hanno dichiarato soggetti non residenti?

- ▶ Non ci rileva la correttezza del contenuto della dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Se il soggetto è beneficiario ed intestatario, l'agevolazione spetta comunque. Se il soggetto beneficiario convive con l'intestatario TARI, ma non ne ha riportato il codice fiscale in DSU vale quanto già detto sopra: ARERA nega il riconoscimento del bonus, sebbene a livello tributario permanga un vincolo di solidarietà.

30. Casi (beneficiari conviventi con intestatari)

Come comportarsi in caso di beneficiari da DSU conviventi con altro soggetto non familiare e appartenente quindi ad un altro nucleo anagrafico che è proprio l'intestatario della TARI?

- ▶ Diventa fondamentale comprendere se nella DSU sia stato riportato il codice fiscale dell'intestatario TARI. In caso contrario il bonus non dovrebbe essere concesso, salvo forzatura comunale da valutare. L'illegittimità di una scelta simile comunque dovrebbe essere provata alla luce della normativa (e non delle FAQ di ARERA) e non ci pare possa sussistere. Tuttavia è presto per conoscere l'eventuale evoluzione, anche perché visti gli importi ed i soggetti coinvolti sarà difficile aspettarsi un contenzioso in merito al mancato riconoscimento del bonus, con la contestuale pronuncia da parte di un giudice.

31. Casi (residenti presso comunità)

Compaiono diversi nominativi di intestatari residenti presso il CAS di prima accoglienza alcuni residenti, alcuni emigrati e alcuni non residenti o mai stati residenti, che comunque non hanno diritto in quanto nessuno intestatario di utenza TARI per i quali, essendo ospiti, paga il CAS.

- ▶ Dal momento che i beneficiari di bonus non sono iscritti nella banca dati TARI, non spetta loro il rimborso del 25% del tributo: è quindi corretto non riconoscere alcun bonus anche perché non c'è una quota su cui calcolare il 25% riferita all'annualità 2025.

32. Casi (duplicazione codici fiscali)

Ho un utente presente due volte - una volta con un componente (la moglie) che non ha mai trasferito la residenza, è sul suo stato di famiglia ma di fatto non vive più sul territorio da tempo ma che non si riesce a contattare per avviare le pratiche di cancellazione per irreperibilità in quanto pare si trovi in Ucraina) e una volta da solo senza componenti che però di fatto non corrisponde al vero perché ha la moglie sullo stato di famiglia.

- ▶ In tal caso se il soggetto è beneficiario del bonus ed è anche intestatario TARI il bonus spetta regolarmente. Vista la presenza di due diverse DSU, alla prima (con indicazione della moglie non convivente) va dato esito positivo ma quantificazione zero; alla seconda (DSU senza indicazione della moglie) va dato esito positivo e quantificato importo riconosciuto a titolo di bonus da erogare nel 2026.

33. Casi (agevolazione unica)

Per chi ha dichiarato in SGAtè più componenti che in realtà non vivono con quell'intestatario ma vivono invece per conto loro in altri immobili con utenze TARI a loro intestate come ci si comporta?

- ▶ Per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU; il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAtè.
- ▶ In tal caso la priorità andrebbe concessa a chi ha presentato la DSU: se egli ha utenza attiva è l'unico a poter beneficiare del bonus su quella utenza, senza considerare il fatto che anche altri soggetti potrebbero averne diritto in quanto inseriti nella medesima DSU ed intestatari di posizione TARI differente.

34. Casi (beneficiario residente non dichiarante)

Un contribuente risulta ancora residente ed ora anche beneficiario del bonus sociale, sebbene abbia cessato l'utenza TARI dal 2023. Come si deve gestire?

- ▶ Nei casi in cui le DSU ricevute da SGAtè sono relative a nuclei familiari la cui utenza è cessata prima del 1° gennaio 2025, lo sconto non viene applicato. Infatti, il requisito per ottenere il bonus è la presenza di un'utenza domestica attiva nell'anno di applicazione del bonus (anno a ed erogazione nell'anno a+1). In assenza di tali requisiti il bonus non viene applicato (non esiste TARI dovuta).
- ▶ Il bonus nell'anno 2026 non sarà erogato e la DSU sarà restituita con la dicitura "Utenza TARI non presente"; il Comune potrà attivare le procedure di accertamento per rilevare situazioni di omessa dichiarazione.

35. Casi (beneficiario non residente non dichiarante)

Un contribuente non ha un'utenza TARI attiva nella nostra banca dati e non è residente qui dal 2023: tuttavia è arrivata la DSU al nostro Comune, come si deve gestire?

- ▶ Se la DSU è arrivata a Voi il motivo è che il soggetto ha indicato il Vostro Comune, quindi una procedura di verifica con il Comune di attuale residenza si dovrebbe attivare, per verificare il motivo dell'anomalia. Il soggetto potrebbe infatti aver cambiato residenza ma dimorare ancora presso il Vostro ente (e non aver quindi presentato dichiarazione TARI nell'altro Comune).
- ▶ In ogni caso l'esito è uguale al caso precedente: la DSU sarà restituita con la dicitura "Utenza TARI non presente".

36.1. Casi (contribuente cessato nel 2025)

Contribuente cessato ad aprile 2025, (DSU pervenutaci), il bonus deve essere erogato dal ns. Comune solo per il periodo di competenza?

- ▶ *Cessazione per cambio Comune di abitazione: utente si trasferisce nel corso dell'anno dal comune X al comune Y. Se il nucleo ha presentato una sola DSU nell'anno, prima della data del cambio di Comune di abitazione, i flussi vengono inviati solo al GTRU del Comune X che dovrà quantificare ed erogare il bonus per l'intero anno.*
- ▶ *La Deliberazione 355 dice però una cosa diversa “l’agevolazione dovrà essere quantificata dal GTRU territorialmente competente dell’utenza cessata nell’anno a in base all’importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l’anno a”, pertanto il bonus ovviamente potrà essere determinato dal Comune X soltanto sulla base del dovuto in quel Comune per la prima parte dell’anno.*

36.2. Casi (contribuente cessato nel 2025) - segue

- ▶ Sempre la Deliberazione 355 all'articolo 12.2 solleva i Comuni dall'onere di riconoscere il contributo a soggetti non più contribuenti: *“L'erogazione della compensazione nel caso di cui al precedente comma 12.1 dovrà essere effettuata attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, erogato mediante bonifico domiciliato, dall'Autorità, per il tramite di CSEA, intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Il bonifico domiciliato potrà essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario e deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione.*
- ▶ 12.3 Al fine di consentire l'emissione del bonifico di cui al precedente comma 12.2, il GTRU territorialmente competente nell'anno a mette a disposizione di SGAtè, entro i termini di cui al successivo comma 14.1 l'esito delle verifiche di ammissibilità, l'ammontare dell'agevolazione quantificata ai sensi del precedente Articolo 9, il nominativo e il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione e, qualora ne sia a conoscenza, l'indirizzo della nuova abitazione del nucleo familiare”.

37. Casi (doppia utenza e suppletivo)

Contribuente con due utenze perché nel corso del 2025 ha effettuato un cambio di via ma al momento è uscito solo il principale sulla via precedente e non ancora il suppletivo per la nuova via, il bonus nel 2026 sulla nuova via potrà essere applicato anche successivamente o è necessario emettere ora il suppletivo?

- ▶ Se un'utenza cessa e, nel medesimo anno, il nucleo familiare attiva una nuova utenza domestica nel medesimo Comune in altro indirizzo, il nucleo ha diritto a ricevere 12 mesi di sconto da applicare all'utenza attiva nel momento di emissione del documento di riscossione. L'importo dell'agevolazione va quantificato sulla base della TARI/tariffa corrispettiva complessivamente dovuta dall'utente nell'anno di riferimento.
- ▶ Non dovrà essere emesso forzatamente oggi il suppletivo, ma sarà necessario conoscerne l'importo dovuto al fine di determinare l'ammontare del bonus. Il documento potrà essere emesso anche successivamente all'acconto 2026 (sebbene forse non sia preferibile, per chiarezza, riscuotere prima l'acconto 2026 che il "saldo" 2025).

38. Casi (suppletivi nuovi utenti)

Riguardo ai suppletivi, abbiamo due nuovi contribuenti iscritti al 26 giugno 2025, per i quali non è ancora stato emesso il suppletivo. Se procediamo ora con l'emissione, con scadenza a fine aprile, il bonus viene riconosciuto automaticamente già ora oppure dobbiamo attendere il pagamento per valutare l'eventuale emissione di un sollecito?

- ▶ Partendo dal presupposto che è preferibile riconoscere il bonus sull'avviso ordinario 2026 senza impelagarsi su compensazioni con debiti pregressi, il bonus va calcolato sull'importo dovuto per il 2025 che dovrà essere noto al momento dell'emissione dell'acconto 2026.
- ▶ Se il suppletivo non fosse ancora stato emesso il contribuente non potrà essere considerato moroso (così come se fosse stato emesso e non fossero scaduti i termini di pagamento).

39. Casi (beneficiario convivente ma senza CF nella DSU)

La DSU è stata presentata ma con un unico codice fiscale non intestatario TARI: risulta una convivenza con altro nucleo familiare ad es. suocero oppure il nucleo comprende compagno e/o madre/padre ecc, i cui codici fiscali non compaiono nella DSU: devo attribuire comunque il bonus all'intestatario TARI?

- ▶ Vale quanto indicato nel caso di Carlo/Luigi. ARERA nega il riconoscimento del bonus a beneficiari non intestatari di TARI, anche qualora non ci siano membri del nucleo presenti nella DSU intestatari di posizione tributaria.
- ▶ Stante il vincolo di solidarietà questa scelta è un errore, ma può essere comunque rispettata in quanto la posizione tornerà a SGATE che dovrà provvedere a notificare il diritto del beneficiario ad ottenere il bonus: confidiamo che in quel caso saranno emanati chiarimenti migliori.

40. Casi (figlia beneficiaria, padre defunto)

La DSU è stata presentata dalla figlia non intestataria TARI; nel 2025 la TARI è uscita a nome del padre però cessato il 31/12/2025 a cui dal 2026 è subentrata la madre il cui codice fiscale compare nella DSU. Il bonus spetta e posso attribuirlo alla madre anche se calcolato sull'emesso 2025 al padre?

- ▶ Se il padre non compare nella DSU e le due persone che vi compaiono (madre e figlia) non avevano utenze ad esse intestate nel 2025 non potrebbe essere riconosciuto alcun bonus, con le perplessità sul vincolo di solidarietà comunque già espresse.

41. Casi (beneficiario irreperibile non intestatario)

La DSU è stata presentata da un residente non intestatario TARI ma irreperibile oppure in comunità, in casa di riposo.

Il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall'utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile.

42. Casi (contribuenti cessati nel 2025)

Abbiamo ricevuto le DSU di due cittadini extracomunitari che si sono trasferiti dal ns Comune in altri (uno all'estero) già dai primi di gennaio del 2025, entrambi non avevano intestato utenze TARI, ho verificato le utenze non erano intestate a nessun altro membro del nucleo familiare; un'altra di cittadino extracomunitario residente per tutto il 2025 che non ha mai avuto intestato un'utenza TARI (anche in questo caso nessuna intestazione ad altri membri).

- ▶ L'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE.
- ▶ Va indicato nel report: Utenza TARI non presente.

43.1. Casi (contribuente cessato a fine '25)

Utente beneficiario del bonus e intestatario TARI (unico componente) - disdetta TARI al 31/12/2025 per disdetta contratto di affitto e trasferimento in una RSA - residenza mantenuta nel Comune. Procedo con bonifico?

- ▶ Caso decisamente interessante. La Delibera 355 (TUBR) dispone quanto segue:
“12.1 In caso di cessazione dell’utenza, per una variazione dell’indirizzo di abitazione [...], che può comportare una modifica del gestore territorialmente competente, l’agevolazione dovrà essere quantificata dal GTRU territorialmente competente dell’utenza cessata nell’anno a in base all’importo della TARI/tariffa corrispettiva che il beneficiario avrebbe dovuto corrispondere per l’anno a.”

43.2. Casi (contribuente cessato a fine '25) - segue

- ▶ *12.2 L'erogazione della compensazione nel caso di cui al precedente comma 12.1 dovrà essere effettuata attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, erogato mediante bonifico domiciliato, dall'Autorità, per il tramite di CSEA, intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Il bonifico domiciliato potrà essere incassato anche da un soggetto delegato dal beneficiario e deve essere incassato entro il termine del periodo quinquennale di prescrizione del diritto alla compensazione".*
- ▶ Il caso in effetti è assimilabile al trasferimento presso altro ente: il soggetto nell'anno a di competenza del bonus aveva una posizione TARI attiva, pertanto pare effettivamente beneficiario, ma sussiste l'impossibilità di restituire in compensazione nell'anno in corso l'importo dell'agevolazione. Concordiamo dunque nel procedere con l'emissione del bonifico.

44. Casi (beneficiario senza altri CF in DSU)

Utente beneficiario del bonus non intestatario TARI - nella DSU non indica altri codici fiscali del nucleo - Non erogo il bonus?

- ▶ *L'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE.*
- ▶ *La Delibera 355 all'articolo 6.3 afferma: "Nel caso in cui all'unità immobiliare di cui al precedente comma 6.2, dichiarato dal potenziale beneficiario come abitazione, non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il gestore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell'utente".*
- ▶ *Se il beneficiario (presente nella DSU) non ha utenze TARI intestate, il bonus non va erogato. Eventualmente procediamo con attività accertativa.*

45. Casi (beneficiario e contribuente conviventi ma senza CF nella DSU)

Se il beneficiario del Bonus NON è né intestatario di un'utenza TARI, né appartenente al nucleo intestatario dell'utenza TARI il quale però paga la tassa anche per il beneficiario del Bonus, come ci si deve comportare?

- ▶ *L'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE.*
- ▶ Se il beneficiario (presente nella DSU) non paga la TARI ma convive con altro soggetto che non appare nel nucleo ISEE, il bonus non verrà erogato.

46. Casi (beneficiario non contribuente né residente)

Se il beneficiario del bonus non è intestatario di utenza TARI e neanche residente nel comune?

Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste SOLO in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile.

- ▶ Naturalmente suggeriamo di tenere da parte i codici fiscali dei soggetti che hanno presentato DSU indicando il Vostro Comune per successive attività accertative: appare infatti strana l'indicazione di un Comune presso cui non si abbia residenza anagrafica né utenze TARI attive.

47.1. Procedure (tempistiche)

In base ai chiarimenti ARERA del 17 marzo u.s. sembrerebbe che il bonus debba essere erogato entro il 30 giugno; unica eccezione è l'invio dell'avviso di riscossione prima del 30 giugno con scadenza successiva. Diversamente è necessario effettuare un bonifico. Procedendo all'approvazione del PEF dopo tale data, dobbiamo per forza fare i bonifici.

- ▶ La questione è delicata: a nostro avviso il pasticcio creatosi con i termini (la Legge consente l'approvazione delle tariffe fino al 31 luglio e il bonus sociale deve essere emesso entro il 30 giugno) non deve avere ricadute operative pesanti sugli uffici né sui contribuenti.

47.2. Procedure (tempistiche) - segue

- ▶ Invitiamo sempre i Comuni a valutare comunque l'emissione della TARI entro il 30 giugno (peraltro ARERA ha chiarito di recente che *“Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, il termine del 30 giugno si intende rispettato, in quanto il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”*) ma considerando anche il riconoscimento in data successiva.
- ▶ Nel precedente webinar avevamo chiarito che lo scoordinamento tra norme e l'eventuale posticipazione nell'erogazione (30 giugno è una data arbitraria ed immotivata, scelta dall'Autorità senza conoscere le dinamiche effettive della normativa TARI che consente la fissazione delle rate ai Comuni senza vincoli) non comporta alcun pregiudizio per i contribuenti, purché non venga chiesto loro un pagamento anticipatamente rispetto al riconoscimento del bonus.

48. Procedure (riconoscimento rateale)

Impossibilità di concedere il bonus tutto sulla prima rata a meno che il contribuente non saldi in un'unica soluzione, per limiti imposti da AdER.

- ▶ In base alle ultime indicazioni pubblicate sul sito di ARERA il 30 marzo scorso la posizione dell'Autorità pare più morbida: gli avvisi dovranno essere “emessi” entro il 30 giugno: *“il riconoscimento del bonus è legato all'emissione della rata con lo sconto dovuto e non alla possibilità dell'utente di scegliere il pagamento rateale”*.
- ▶ In questo caso il contribuente di fatto potrebbe pagare tutte le rate insieme per vedersi riconosciuto tutto il bonus in unica soluzione.

49. Procedure (avviso di pagamento)

Dato che con AdER non è possibile personalizzare il testo dell'avviso di pagamento, si pensava inoltre di mandare una comunicazione a mezzo posta ordinaria ai beneficiari del bonus non debitori per avvisarli che sono appunto beneficiari, che il bonus ammonta a € XX,XX e che verrà compensato in bolletta.

- ▶ Facoltà assolutamente attivabile; da valutare le ricadute operative ed i costi che saranno poi da inserire nel Piano Finanziario 2028 (o 2026 come costi previsionali). Una riflessione sulla riscossione ordinaria a mezzo AdER è da fare, comunque, visto che i limiti hanno coinvolto i contenuti dell'avviso di pagamento fin dal 2019 con l'approvazione del TITR (Testo integrato sulla trasparenza nel settore rifiuti) e poi con il TQRIF

50.1. Procedure (caricamento file compilato)

Nel flusso scaricato da SGAtè ci siamo accorti che alcune posizioni hanno due DSU, anche se dai chiarimenti applicativi di Arera c'è scritto: "il sistema SGAtè invia al gestore territorialmente competente nell'anno di validità della DSU l'ultima DSU (la più recente con la situazione più aggiornata) presentata nell'anno a". Per la pratica con DSU più recente verrà caricato l'esito ammissibilità POSITIVO e calcolato il bonus del 25%. Per la pratica con DSU con data precedente, l'esito ammissibilità deve essere NEGATIVO perché il bonus è già stato calcolato precedentemente.

Sulle istruzioni però le motivazioni per il caricamento con esito ammissibilità NEGATIVO sono solo due: Utenza non domestica, Utenza TARI non presente.

50.2. Procedure (caricamento file compilato) - segue



Flusso: pratiche esitate negativamente

Campo	Descrizione / Valori attesi	Formato/ Vincolo
Codice_pratica_SII	Identificativo pratica	Stringa (15)
Codice_pratica_GTRU	ID pratica/bonus	Stringa (20)
Codice_pratica_SGAt	ID pratica/bonus	Stringa (20)
Motivazione_Esito_Negativa	Utenza non domestica,Utenza Tari non presente	Lookup (Motivazione)

Tabella 7 - Flusso: pratiche esitate negativamente

50.3. Procedure (caricamento file compilato) - segue

L'alternativa è caricare esito ammissibilità POSITIVO e azzerare il bonus?

Per questa posizione in realtà non dovremmo né verificare le condizioni di ammissibilità, né quantificare ed erogare il Bonus Sociale Rifiuti ma nell'elenco c'è e bisogna in qualche modo trattarla.

- ▶ Tutto corretto: suggeriamo di caricare esito ammissibilità positivo e inserire 0,00 € nella riga corrispondente; il bonus sarà invece quantificato nella riga corretta relativa allo stesso codice fiscale. Dopotutto l'errore è stato commesso a monte non verificando l'unicità del nucleo.

51. Procedure (tempistiche caricamento esiti)

Con quali tempistiche occorre ritrasmettere sul portale la lista verificata e validata?

- ▶ Entro il 31 luglio occorrerà ricaricare il file delle DSU opportunamente aggiornato avendo cura di intervenire soltanto per le informazioni lasciate da compilare a cura dei Comuni.
- ▶ Sul punto suggeriamo di prendere visione del webinar organizzato da SGAtè il 27 febbraio scorso, reperibile al seguente link: <https://sgate.anci.it/webinar-27-febbraio-2026/>.

52. Questioni generali in materia di TARI (intestazione utenza TARI dopo decesso genitore)

***Contribuente deceduto il 5/01/2026, TARI 2025 non pagata: il sollecito a chi va inviato?
L'erede è il figlio, ma non ha la proprietà dell'immobile e risiede in un altro Comune.***

Nel caso in cui un utente beneficiario di bonus nell'anno es. 2025, viene a mancare nel marzo 2026 e la TARI 2025 non risulta pagata, se il gestore, in base alla normativa civilistica richiede agli eredi il pagamento della TARI 2025, può decurtarla della quota bonus spettante per tale annualità.

NOTA BENE. Il bonus è una prestazione sociale legata al nucleo agevolabile e non viene inserita nell'asse ereditario dopo il decesso del soggetto agevolabile. Se il nucleo ISEE è composto da un unico soggetto che, dopo la presentazione della DSU viene a mancare, il bonus cessa di maturare nei mesi successivi al decesso.

- ▶ Facciamo attenzione a come trattiamo questi casi: conviventi, proprietà degli immobili, eredi.

53. Questioni generali in materia di TARI (intestazione utenza TARI non a soggetti passivi)

Ho diversi casi di utenti che hanno presentato la DSU ma non sono intestatari TARI perché sono in affitto e la bolletta TARI viene emessa a nome del proprietario dell'immobile (non hanno mai presentato dichiarazione TARI). In questo caso l'ente si limita ad attribuire esito negativo per utenza non presente oppure deve fare altro?

- ▶ Si apre qui una questione più ampia di quelle trattate in precedenza perché, oltre a sgombrare il campo dal dubbio sull'eventuale riconoscimento – a cui va data risposta negativa come già prospettato dal Comune – va analizzata la questione più ampia inerente alla soggettività passiva.

54. Supporto NeoPA (adeguamento Regolamento)

Pensavamo di introdurre in sede di regolamento TARI unicamente la compensazione. Sarebbe possibile disporre di un articolo finalizzato a disciplinare la procedura che il nostro Comune intende seguire?

- ▶ Sugeriamo l'inserimento di un comma (evitando una regolamentazione di dettaglio dell'intero bonus che oltre ad appesantire il documento con una disciplina di cui l'ente non può disporre in alcun modo, presta il fianco al rischio di continue modifiche per aggiornamenti) come di seguito:

"In merito all'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti disciplinato dalla Deliberazione ARERA 355/2025 (TUBR), nel caso in cui i pagamenti del beneficiario del bonus risultino irregolari, con riferimento alle annualità precedenti a quello di potenziale riconoscimento dell'agevolazione, il Comune notifica al soggetto un sollecito di pagamento a mezzo posta raccomandata o PEC, precisando che l'agevolazione spettante - in caso di mancata regolarizzazione del debito entro 40 giorni dalla data di notifica - sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto a quella data, nell'ambito delle successive procedure di accertamento per omesso versamento".

55.1. Supporto NeoPA (sollecito)

In riferimento al testo del sollecito, potete inviare un testo base che contenga tutti i riferimenti normativi obbligatori da adattare alle nostre esigenze?

- ▶ Dal momento che il sollecito è un atto che verrà creato dal software gestionale della TARI sulla base di specifici collegamenti tra i dati in esso contenuti e quelli relativi ai debiti pregressi, il servizio che NeoPA offre ai Comuni aderenti al servizio di assistenza ARERA è ancora più personalizzato: chiediamo a Voi di trasmetterci copia del sollecito elaborato dal software e lavoreremo su quello.

55.2. Supporto NeoPA (sollecito) - segue

- ▶ Vi chiediamo di volercelo trasmettere già elaborato possibilmente in modo da poter visualizzare i contenuti e non gli spazi vuoti che saranno successivamente compilati dal gestionale.
- ▶ Lo stesso dicasi per gli avvisi di pagamento TARI: fornire un testo base per noi sarebbe enormemente meno dispendioso perché sarebbe sufficiente produrne una bozza, ma la stessa poi non si concilierebbe con gli schemi già in uso nell'applicativo utilizzato dal Comune.

56.1. Supporto NeoPA (avviso di pagamento)

L'avviso TARI 2026 deve contenere una specifica dicitura inerente al riconoscimento del bonus? Se si, riuscite a fornircela?

- ▶ Delibera 355, art. 10.4 *“Il documento di riscossione deve contabilizzare e dare evidenza, ai sensi del comma 6.1, lettera f) del TITR, dell'importo dell'agevolazione riconosciuta, quantificata [...], con riferimento all'anno di competenza dell'agevolazione medesima”.*

56.2. Supporto NeoPA (avviso di pagamento) - segue

- ▶ TITR, art. 6.1 lett. f) *“Il documento di riscossione o eventuali prospetti informativi allegati riportano almeno i seguenti dati sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, relativi a ciascuna delle utenze a cui si riferiscono gli importi oggetto di riscossione: [...] f) importo, espresso in euro, e descrizione sintetica delle eventuali riduzioni applicate”*.
- ▶ E' importante che nelle tabelle già impostate dal software gestionale TARI compaia l'informazione. All'adeguamento dei testi possiamo pensarci noi.
- ▶ Ricordiamo l'esigenza di aggiornare anche il testo nella sezione della trasparenza sul sito internet (abbiamo trasmesso bozza da assistenza.arera@neopa.it).

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale)

Dal punto di vista contabile: come devono essere codificati i capitoli di entrata e di spesa? La spesa deve essere suddivisa in un capitolo dedicato alla restituzione a Csea e in un capitolo dedicato alla compensazione con il credito dell'utente (Ruolo TARI 2025)?

L'entrata da componente perequativa UR3 è accertata su un capitolo di entrata imputato al titolo 3° e codificato come "Altre entrate correnti n.a.c.» - E.3.05.99.99.999".

I capitoli in spesa relativi alla gestione del riconoscimento del bonus sociale finanziato dalla componente perequativa UR3 sono due e trovano copertura in entrata dall'applicazione della quota accantonata del risultato di amministrazione (presunto sull'anno $n+2$) come segue.

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale)

- capitolo iscritto al Titolo 1° spesa - macroaggregato 104 «Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.» - U.1.04.02.05.999 su cui saranno emessi i mandati di pagamento a compensazione delle minori entrate TARI da bonus sociale (finanziato da avanzo accantonato definitivo nell'anno $n+1$);
- capitolo iscritto al Titolo 1° spesa - macroaggregato 104 «Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attività economica» - U.1.04.01.01.006 su cui sarà emesso il mandato di pagamento per la restituzione delle somme residue a CSEA (finanziato da avanzo accantonato presunto nell'anno $n+2$).

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale) - segue

Con riferimento al riconoscimento del bonus legato all'accertamento del ruolo TARI e alla conseguente applicazione dell'avanzo accantonato UR3, si chiede quanto segue: in fase di accertamento del ruolo TARI, è corretto accertare l'importo complessivo per intero, pur sapendo che una parte non sarà incassata a causa delle riduzioni applicate ai contribuenti? (continua)

Si, il ruolo deve essere accertato per intero coerentemente con l'importo dello stesso e con il Principio dell'integrità. I minori incassi corrispondenti alle riduzioni riconosciute per effetto del bonus sociale saranno compensati con mandati figurativi a valere sul capitolo di spesa corrente intitolato al riconoscimento del bonus stesso.

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale) - segue

come deve essere contabilmente gestita tale differenza, considerato che nell'allegato A1 risultano accantonate le quote UR3 raccolte nel 2025? tenuto conto che la componente perequativa UR3 incassata nel 2025 è superiore rispetto al bonus da riconoscere, quando deve essere prevista in bilancio la quota accantonata da riversare a CSEA: nel 2026 oppure a marzo 2027, in analogia con le altre componenti perequative?

La somma relativa alla componente perequativa UR3 confluita nella quota accantonata del risultato di amministrazione dell'anno n (2025) verrà applicata al bilancio dell'anno $n+1$ (2026), per la quota necessaria a finanziare il minore incasso TARI derivante dalla bollettazione con separata indicazione delle agevolazioni riconosciute "bonus sociale".

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale) - segue

In caso di riduzioni da bonus sociale riconosciute per un importo superiore alle somme bollettate a titolo di UR3 nell'anno precedente, la spesa dovrà trovare copertura nelle risorse del bilancio dell'anno $n+1$ (2026) che verranno poi compensate solo nell'anno $n+2$ (2027).

Nel corso dell'anno $n+2$ (2027) l'ente procederà, applicando la quota accantonata a titolo di componente UR3 del risultato presunto di amministrazione, al riversamento a CSEA del saldo positivo tra valore bollettato di UR3 e valore riconosciuto a titolo di bonus sociale. In caso di saldo negativo tra tali voci l'ente avrà diritto al rimborso da parte di CSEA incassando le somme su apposito capitolo codificato come «Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attività economica E.2.01.01.01.006».

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale) - segue

Vi chiediamo di delineare le movimentazioni contabili relativamente alle eventuali compensazioni che si andranno ad operare, laddove i beneficiari del bonus sociale non saldassero in tempo utile le posizioni debitorie pregresse.

Premesso che tale scelta operativa come già sopra evidenziato comporta complessità gestionali non trascurabili, evidenziamo di seguito le ricadute contabili che si presentano particolarmente articolate.

Il residuo attivo relativo ad annualità pregresse dovrà essere parzialmente o interamente, in base ai casi addirittura potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto al valore del bonus, chiuso per un importo pari al valore del bonus sociale, tramite emissione di mandato di pagamento registrato sulla competenza 2026 in corrispondenza del capitolo di spesa ipoteticamente denominato “Bonus sociale TARI a famiglie” e codificato al piano dei conti U.1.04.02.05.999.

57.1. Supporto NeoPA (gestione contabile delle componenti perequative e bonus sociale)

Nel caso di incapienza del residuo attivo, rispetto al bonus riconosciuto, i mandati da emettere saranno due: uno a compensazione del residuo attivo che verrà interamente chiuso e, per la differenza, uno a compensazione del capitolo TARI in competenza.

Nel caso in cui il residuo attivo relativo alla posizione debitoria aperta non sia più presente a bilancio in quanto stralciato in sede di riaccertamento ordinario (presente tra i crediti stralciati conservati a stato patrimoniale) occorre procedere, come previsto dal punto 9.1 del Principio contabile 4/2, registrando quindi un maggior incasso a residui.